

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI**  
**ARTT.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26**  
**MARZO 2001**

**PREMESSO**

che, a norma dell'art.54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, in applicazione della L. 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73, comma 5 bis, d.P.R. 309/1990 cos' modificato dal D.L. 272/2005 convertito con Legge 21 febbraio 2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo

**SI STIPULA**

la presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Francesca Miconi, Presidente del Tribunale di Rimini, giusta la delega di cui in premessa l'Ente "Comune di Verucchio", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Lara Gobbi, nata a Rimini il 27.10.1975 indentificato mediante documento personale di identità CIE n.CA61870JP;

**Art. 1**

**Attività da svolgere**

L'Ente consente che **n.3** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, da intendersi detto numero come limite massimo di presenze contemporanee fatta salva concreta disponibilità da dare di volta in volta da uno dei suddetti responsabili, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) supporto all'attività amministrativa, contabile e/o informatica, archiviazione, riordino ed elaborazione di dati, attività di portierato;
- b) supporto all'attività esecutiva o di carattere tecnico/manuale di messa in sicurezza delle strade e della segnaletica, di manutenzione del verde pubblico, degli edifici comunali, nonché supporto a tutte le attività ordinarie e straordinarie riguardanti servizi culturali, di promozione del territorio, sport; supporto ad attività di organizzazione e svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali e sportive; presidio/custodia presso gli spazi culturali, museali e teatrali;

- c) supporto a tutte le attività ordinarie e straordinarie dei servizi alla persona e politiche giovanili, nonché attività informative di vario tipo rivolte alla cittadinanza, attività di presidio/custodia presso gli spazi istituzionali comunali;

## **Art. 2**

### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

## **Art. 3**

### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti:

- a) Ing. Marino Pompili, Responsabile del Settore Tecnico-Territorio-Cultura-Turismo-Sport e dipendente di ruolo del Comuni di Verucchio, nato a Rimini (RN) il 16.02.1974 c.f. PMPMRN74B16H294O
- b) Dott.ssa Francesca Campana Maraldi, Responsabile del Settore Affari generali-Demografici-Urp-Scuola-Sociale-Politiche giovanili e dipendente di ruolo del Comune di Verucchio, nata a Crema (CR) il 18/05/1963 c.f. CMPFNC63E58D142G
- c) Rag. Mirna Piccoli, Responsabile del Settore Finanziario e dipendente di ruolo del Comune di Verucchio, nata a Rimini (RN) il 23/11/1968 c.f. PCCMRN68S63H294R

le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

## **Art. 4**

### **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possono usufruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

## **Art. 5**

### **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

## **Art. 6**

### **Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni che dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

## **Art. 7**

### **Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

## **Art. 8**

### **Durata della Convenzione**

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovata tacitamente alla scadenza se i contraenti non manifestano volontà contraria.

Essa si intende altresì automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito istituzionale, inserita nel portale nazionale telematico e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del tribunale

Rimini lì,

Il Presidente del Tribunale  
Dr Francesca Miconi

Il Legale Rappresentante dell'Ente  
Avv. Lara Gobbi